

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA**  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
AGRIGENTO

**DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nr. 11 del 24/09/2019

Redatta su iniziativa:  DEL PRESIDENTE  D'UFFICIO

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	P
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	P
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	BIVONA	P
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	CANICATTI'	A
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	P
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	P

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Visti

Il D.Lgs. 152/2006;

la L.R. 19/2015;

il decreto assessoriale n.75 del 29/01/2016;

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019, con oggetto "direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006;

il parere interpretativo del Ministero dell'ambiente n. 7069 del 18/04/2016;

Viste le istanze relative al riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 presentate dai Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Cammarata, Camastra, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Menfi, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Margherita di Belice, Santa Elisabetta e Santo Stefano Quisquina;

Vista, inoltre, la proposta di deliberazione n. 9 del 17/09/2019, allegata al presente atto, predisposta dall'ufficio che, dopo l'esame delle istanze pervenute, ha ritenuto di proporre la sussistenza dei requisiti ex art.147 del D.Lgs. 152/2006 con le prescrizioni riportate:

- di concedere al Comune di Santo Stefano Quisquina mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di concedere al Comune di Menfi, mesi 18 per la completa installazione dei contatori idrometrici su tutte le utenze sprovviste, per l'adozione dell'articolazione tariffaria a misura regolarmente approvata dall'ARERA; La trasmissione di uno studio idrogeologico comprovante che il bacino idrogeologico dove attingono i pozzi di contrada "Feudotto" sia collegato all'acquifero/i del bosco Magaggiaro, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Bivona mesi 18 per la realizzazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Burgio, mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Cianciana mesi 18 per l'adeguamento e l'approvazione della tariffa da parte dell'ARERA; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, e per il completamento dell'installazione dei contatori idrometrici nelle utenze sprovviste, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Santa Margherita di Belice mesi 18 per la regolarizzazione della Sorgente "Garra" al Genio Civile di Palermo e all'ATI di Palermo; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Cammarata mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Alessandria della Rocca mesi 18 per l'adeguamento

dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- i comuni di cui sopra dovranno installare nel punto di prelievo delle fonti utilizzate il misuratore di portata, per consentire che eventuali portate idriche in eccedenza rispetto al fabbisogno dei Comuni vengono utilizzati dall'ATI.

Fatto presente che la citata proposta n.9 del 17/9/2019, prevede il rigetto delle istanze relative alla sussistenza dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006:

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Biagio Platani, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Biagio Platani, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Biagio Platani con nota prot. 4267 del 15-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sant'Angelo Muxaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sant'Angelo Muxaro con note prot.3213 del 16-06-2019 e prot. del 16-09-2019, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Palma di Montechiaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Palma di Montechiaro prot. 25291 del 05-07-2017, e prot. 25707 del 09-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n.

152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Giovanni Gemini non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Giovanni Gemini per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Santa Elisabetta, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Santa Elisabetta non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Santa Elisabetta con prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Aragona non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Aragona non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di Aragona con nota prot. 10491 del 15-06-2017, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Camastra non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea Territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza, presentata dal Comune di Camastra prot. n. 5131 del 14-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma

esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sambuca di Sicilia di cui al precedente punto non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sambuca di Sicilia per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

Ritenuto di apprezzare l'allegata proposta di deliberazione dell'ufficio, come sopra specificata  
Ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti

#### DELIBERA

- Di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione n.9 del 17/09/2019, predisposta dall'ufficio.
- Di prendere atto delle motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n. 9 del 17/09/2019 con le quali vengono ammesse, con prescrizioni, le richieste di sussistenza dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006, per i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina, come riportato in narrativa.
- Di prendere atto, altresì, delle motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n.9 del 17/09/2019, con le quali vengono rigettate le istanze di riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006, per i Comuni di Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, come riportato in narrativa.
- Di trasmettere all'Assemblea dei Rappresentanti la presente deliberazione, con la relativa documentazione allegata.

Il Presidente  
Prof. Avv. Francesca Valenti

